

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10576/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10576 del 2021, proposto da Luigi Errico, Mariolina Errico, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Davide Middione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare:

- del decreto dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Bergamo prot.n. 303 del 17.08.2021 con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Bergamo per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADSS;
- del provvedimento dell'Ambito territoriale di Bergamo prot. n. 331 del 3/09/2021 (e successive sue integrazioni e modificazioni) con cui si è disposta la ripubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della provincia di Bergamo I fasce integrate dagli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021, nella parte in cui non è incluso (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti inseriti nelle graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Bergamo per l'anno scolastico 2021/2022 per la classe di concorso ADSS;
- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Bergamo per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe concorso sostegno ADSS;
- delle graduatorie GPS Ambito Territoriale di Bergamo relative alle classi di concorso ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi classe di concorso ADSS;
- del provvedimento prot. n. 320 del 27/8/2021 dell'USP Bergamo nella parte in cui non individua anche il nominativo dei ricorrenti tra i soggetti destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73; in ogni caso in qualsiasi parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- del provvedimento prot. n. 345 del 15/9/2021 dell'USP Bergamo nella parte in cui non individua anche il nominativo dei ricorrenti tra i soggetti dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso ADSS;

in ogni caso in qualsiasi parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;

- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;

- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;

- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia”

- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente” ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto
nonché
- per l'accertamento e la condanna del diritto dei ricorrenti a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

- per l'accertamento del diritto alle immissioni in ruolo sui posti di sostegno nella classi di concorso ADSS, a far data dalla esclusioni decretate illegittimamente, come previsto dall'art 59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del Decreto sostegni bis n°73/2021)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con plurime decisioni della Sezione (cfr. per tutte Ordinanza 06/10/2021, n.5243/2021) è stato già affermato che le fattispecie in esame, ad un esame sommario tipico della fase cautelare, presentano i prescritti requisiti del fumus e del periculum per la sospensione degli effetti degli atti gravati.

In particolare, in un caso mutatis mutandis analogo al presente, è stato affermato che “il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento” (cfr. Ordinanza della Sezione 08/10/2021, n. 10376/2021).

Ritenuto, da un lato, che eventuali questioni di rito e di merito specifiche del

ricorso in esame possono essere esaminate nel merito all'udienza a ciò dedicata e, dall'altro lato, che appaiono pressanti, attuali e in ultima analisi prevalenti nella presente sede le esigenze cautelari.

Visto l'elevato numero delle parti interessate, ritenuto che, fatta salva la verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., occorra autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

Ritenuto di dover compensare le spese relative all'odierna fase, vista la peculiarità del caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone la sospensione degli atti gravati, nei termini e limiti di cui in motivazione.

Ordina l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Rinvia al Presidente della Sezione Quarta Bis, competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la prosecuzione del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO